

Sent. N° 15/2005

R. G. N° 501/2003

Cron. N° 15

TRIBUNALE DI NOLA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice unico, dott.ssa ..... , in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n.501 dell'anno 2003 del ruolo generale

TRA

**Omissis**

rappresentati e difesi dall'avv. .... ed elettivamente tutti dom.ti in Nola alla via ..... presso lo studio dell'avv. ....;

Ricorrenti


E

1° Circolo Didattico Statale di Palma Campania in persona del dirigente scolastico in qualità di legale rapp.te p.t. dott.ssa Antonietta Mauro dalla stessa rappresentato, in quanto autorizzata a stare in giudizio ex art 417 bis c.p.c.; ed elett.te dom.ta nella sede del circolo sita in Palma Campania alla via Municipio;

Resistente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di ricorso, ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe, convenivano in giudizio il resistente assumendo: di essere docenti a tempo indeterminato presso la



scuola elementare statale 1° Circolo didattico di Palma Campania; di aver svolto nel mese di luglio 2001 la loro attività di docenti in esecuzione del progetto "scuola estiva" deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Circolo senza ricevere alcun compenso per le prestazioni rese a tal titolo, benché fosse stata stanziata la somma di £ 16230000 ( gravante in parte sul fondo d'istituto ed in parte su un contributo dei genitori i cui figli partecipavano al progetto) da corrispondersi ai docenti partecipanti al progetto; di aver portato a termine l'attività progettuale, cui aveva partecipato allievi non appartenenti alle classi curriculari degli istanti; di aver richiesto il pagamento dell'attività svolta invano, in quanto il dirigente scolastico aveva ritenuto che non andassero corrisposti i compensi rientrando l'attività svolta nel normale orario scolastico; di avere diritto al compenso in quanto nel mese di luglio le attività scolastiche sono soppese, i docenti non hanno alcun obbligo di prestare servizio per le attività di insegnamento al fuori dell'orario scolastico e le ore di insegnamento rese erano extracurricolari. Tanto premesso convenivano, quindi, in giudizio il resistente affinché fosse accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti alle retribuzioni per le prestazioni di cui in premessa e, conseguentemente, fosse condannato il Circolo didattico, con sentenza provvisoriamente esecutiva, al pagamento in favore di ciascun ricorrente, della somma complessiva di euro 1.549,37 ovvero in subordine di euro 1.047,76, ovvero della somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese diritti ed onorari, da distrarre in favore del proprio difensore quale anticipatario.

Si costituiva in giudizio il resistente contestando ogni avverso dedotto, concludendo, quindi, per il rigetto del ricorso .

All'udienza odierna, la causa, non necessitando attività istruttoria, depositate note difensive, all'esito della discussione orale, veniva decisa come da dispositivo letto in pubblica udienza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

Pacifico è che i ricorrenti, docenti a tempo indeterminato presso il 1° Circolo Didattico di Palma Campania, abbiano prestato, nel mese di luglio 2001, la propria



attività lavorativa, dalle 9.00 alle 12.00, svolgendo il progetto denominato "Scuola Estiva" deliberato dal consiglio di circolo e dal collegio dei docenti, in favore degli alunni interessati.

Altrettanto pacifico è che per lo svolgimento di tale attività fosse stato deliberato, per gli insegnanti partecipanti, un compenso gravante in parte sul fondo scolastico ed in parte sul contributo dei genitori i cui figli partecipavano a tale progetto, compenso di poi non successivamente percepito dagli stessi, in quanto a dire del resistente, l'attività svolta dai docenti sarebbe da far rientrare nel normale orario di servizio degli insegnanti perchè svolta nel mese di luglio, mese in cui il personale docente è normalmente in servizio.

Orbene in merito si osserva, in linea con la privatizzazione del pubblico impiego, voluta dal legislatore, che ha demandato alla contrattazione collettiva la regolamentazione di rapporti con i pubblici dipendenti ( infatti, i rapporti dei pubblici dipendenti non sono più regolati da atti amministrativi, ma atti negoziali di diritto privato), la contrattazione collettiva nel settore scuola con il CCNL 1998-2001, nell'ottica dell'autonomia scolastica, al fine di realizzare le finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia arricchendo il programma formativo offerto dalla scuola, hanno introdotto le c.d. attività aggiuntive (attività aggiuntive di insegnamento ed attività aggiuntive funzionali all'insegnamento), consistenti in servizi ulteriori che la scuola offre ai propri utenti, deliberate dal collegio dei docenti, attività finanziate e remunerate con il fondo di istituto e nei limiti di tale fondo in coerenza appunto con il piano dell'offerta formativa.

L' art 30 del CCNI comparto scuola 1998-2001, nel disciplinare le attività da retribuire con il fondo a livello di istituzione scolastica, prevede "...2. le attività da retribuire compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in correlazione con i Pof, su delibera del consiglio di circolo o d'istituto, il quale, a tal fine acquisisce la delibera del collegio dei docenti.

Con il fondo vengono retribuite:

- a) la flessibilità organizzativa e didattica di cui al successivo art 31;



- b) le attività aggiuntive di insegnamento, le quali consistono nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di sei ore settimanali di interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall'art 70 del Ccnl- scuola del 4 agosto 1995, e di quelle previste dal successivo art 32;
- c) .....
- d) .....
- e) ...
- f) ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del Pof".

Nel caso di specie si osserva che con delibera del consiglio docenti del 9.4.01, veniva approvato il progetto "Scuola Estiva" per l'anno scolastico 2000/01, da svolgersi nel mese di luglio 2001, con la collaborazione solo di alcuni docenti, consistente nell'esecuzione di laboratori aventi oggetto diverso( laboratorio di cucina, laboratorio di pittura e modellaggio , laboratorio di educazione psicomotoria ecc.), e, con delibera del consiglio di circolo del 11.4.2001 veniva approvato il relativo progetto nonché il prospetto di finanziamento del progetto stesso, nato nell'ambito dei progetti dell'offerta formativa in linea con gli obiettivi formativi stabiliti a livello nazionale, tenendo conto si legge in detto progetto " della realtà socioculturale, della presenza della scuola sul territorio, delle esigenze degli allievi e delle famiglie, della disponibilità delle risorse....Si proporrà ( proponendosi ndr)di far giungere tutti ai traguardi prefissati, ma secondo percorsi differenti, rispettando le caratteristiche dei singoli."

Se così è allora evidente che l'attività svolta dai docenti volta all'esecuzione del suddetto progetto, non può certo farsi rientrare nella normale attività didattica, che sarebbe dovuta cessare, così come si evince dal calendario scolastico depositato dalla resistente, per l'anno scolastico in questione il 9 giugno, ma in una attività aggiuntiva o comunque in una attività da svolgersi nell'ambito del piano di offerta formativa, da retribuire in modo autonomo oltre allo stipendio tabellare da percepire.



Che l'attività svolta non rientrasse nell'orario obbligatorio di insegnamento ed andasse oltre il calendario scolastico, lo si evince dalle ulteriori circostanze: le attività si sono svolte nel mese di luglio cessate le lezioni, non tutti i docenti sono stati impegnati, e quelli impegnati hanno operato nei confronti di allievi extra curricolari svolgendo attività anche di laboratorio e pratiche, tali attività sono state finanziate anche con il contributo di genitori degli allievi partecipanti. Alla stregua, quindi, delle pregresse considerazioni va dichiarato il diritto dei ricorrenti al pagamento della somma stanziata secondo il prospetto di finanziamento del progetto approvato dal consiglio di circolo nei limiti della somma, gravante parte sul fondo e parte sul contributo dei genitori, e per l'effetto il Circolo Didattico va condannato al pagamento nei confronti di ciascun ricorrente alla somma di euro 838,21, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo.

Il resistente, in virtù della soccombenza, va inoltre condannato al pagamento delle spese processuali a favore dei ricorrenti che si liquidano in complessive euro 1150,00 di cui euro 620,00 per diritti di avvocato, con attribuzione all'avv.to anticipatario.

P.Q.M.

Il Giudice Unico di Nola in funzione di Giudice del Lavoro pronunciando sulla domanda proposta dai ricorrenti nei confronti del 1° Circolo Didattico di Palma Campania, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la resistente, in persona del dirigente scolastico p.t., al pagamento in favore di ciascun ricorrente della somma di euro 838,21 oltre rivalutazione ed interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo. Condanna altresì la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 1150,00 di cui euro 620,00 per diritti oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge con attribuzione all'avv.to antistatario.

Così deciso in Nola il 18.11.2004

IL CANCELLIERE **C1**  
Angelo Piccolo

IL GIUDICE  
Donna Anna Maria Rezzullo

IL 11 GEN 2005

IL CANCELLIERE **C1**  
Angelo Piccolo